Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 giugno 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DELL'8 GIUGNO 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 1982.

Modalità per l'accertamento del requisito di visibilità dei vetri temprati, usati come parabrezza di motoveicoli, in caso di rottura.

DECRETO 12 gennaio 1982.

Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento. Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di dispositivo di scappamento considerato quale entità tecnica indipendente (direttive n. 70/157/CEE - 73/350/CEE - 77/212/CEE - 78/315/CEE e 81/334/CEE).

DECRETO 12 gennaio 1982.

Aggiornamento del testo dell'articolo 1 e del punto 2.7. dell'allegato I al decreto ministeriale 6 febbraio 1975 concernente la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio (direttive n. 74/408/CEE e n. 81/577/CEE).

DECRETO 12 gennaio 1982.

Aggiornamento del testo del punto 5.1.3. dell'allegato I del decreto 6 aprile 1978 concernente il campo di visibilità anteriore del conducente dei veicoli a motore (direttive numero 77/649/CEE e 81/643/CEE).

DECRETO 4 marzo 1982.

Parabrezza in vetro a tempra differenziata conformi alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 43 da montare sui veicoli a motore.

(Da 1295 a 1299)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1982.

Variazioni all'elenco delle specie di uccelli cacciabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 11 della suddetta legge 27 dicembre 1977, n. 968, che consente di disporre variazioni all'elenco delle specie cacciabili di cui al secondo comma del medesimo art. 11, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato tecnico venatorio nazionale;

Considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti di specie attualmente cacciabili a norma dell'art. 11, in dipendenza, per alcune di esse, della loro diminuzione su quasi tutta l'area europea interessata dalle specie medesime, come risulta documentato in campo scientifico, e, per altre, della loro potenziale utilità per l'agricoltura ed il patrimonio forestale in virtù dei loro comportamenti alimentari;

Considerato anche che la suddetta riduzione della pressione venatoria nei confronti di alcune specie coincide con le indicazioni della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Considerato, altresì, che la esclusione, dall'elenco delle specie cacciabili dei piccoli uccelli e degli uccelli canori costituisce una scelta di politica venatoria e di tutela ambientale valida di per sè e conforme agli orientamenti, ormai prevalenti, in sede comunitaria ed internazionale, rivolti a ridurre o a eliminare l'uccisione dell'avifauna minore;

Considerato, inoltre, che talune specie, escluse dall'elenco di quelle cacciabili di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, quali la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la Ghiandaia (Garrulus glandaius) e la Gazza (Pica pica) possono essere considerate potenzialmente nocive in particolare per l'agricoltura e per altre specie selvatiche;

Considerato altresì che la Pittima minore (Limosa lapponica) compresa nell'elenco delle specie cacciabili di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è specie rara in Italia, e che la Pittima reale (Limosa limosa) è specie che, pur essendo considerata comune ed essendo stata nel passato oggetto di caccia tradizionale in Italia, non è compresa nello elenco suddetto;

Ravvisata la opportunità di vietare, in base alle considerazioni sopra esposte, la caccia alle seguenti specie: Calandro (Anthus campestris); Prispolone (Anthus trivialis); Pispola (Anthus pratensis); Fringuello (Fringilla coelebs); Peppola (Fringilla montifringilla); Frosone (Coccothraustes coccothraustes); Strillozzo (Emberiza calandra); Verdone (Chloris chloris); Fanello (Carduelis connabina); Spioncello (Anthus spinoletta); Cappellaccio (Galerida cristata); Tottavilla (Lullula arborea); Pittima minore (Limosa lapponica);

Atteso che per tutte le esigenze innanzi illustrate e per le conseguenti considerazioni svolte si rende necessario modificare l'elenco delle specie cacciabili di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato tecnico venatorio nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'elenco delle specie cacciabili di cui al secondo comma del medesimo art. 11 è modificato come disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 27 dicembre, 1977, n. 968, le seguenti specie:

Calandro (Anthus campestris); Prispolone (Anthus trivialis); Pispola (Anthus pratensis); Fringuello (Fringilla coelebs); Peppola (Fringilla montifringilla); Frosone (Coccothraustes coccothraustes); Strillozzo (Emberiza calandra); Verdone (Chloris chloris); Fanello (Carduelis cannabina); Spioncello (Anthus spinoletta); Cappellaccia (Galerida cristata); Tottavilla (Lullula arborea); Pittima minore (Limosa lapponica).

Art. 3.

E' inclusa nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la Pittima reale (Limosa limosa).

Art. 4.

Tenuto conto della loro potenziale capacità nociva, sono incluse tra le specie cacciabili di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le seguenti: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix); Ghiandaia (Garrulus glandaius); Gazza (Pica pica).

Art. 5.

Le regioni provvederanno ai relativi atti legislativi ed amministrativi di adeguamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(2866)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1982.

Approvazione di un tasso di premio e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 novembre 1981 della società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio da applicare ad un solo contratto di assicurazione sulla vita e da utilizzare in combinazione con i tassi di premio della tariffa 6-2, approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1962, e della tariffa 8-3, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1978, nonché delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvato il seguente tasso di premio di assicurazione sulla vita, unitamente alle relative condizioni di polizza, secondo il testo debitamente autenticato, da utilizzare per un unico contratto nella forma assicurativa di rendita vitalizia di sopravvivenza, a premio annuo temporaneo, ed in combinazione con i tassi di premio di tariffe in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino:

assicurato di anni 40, vitalizianda di anni 34, durata anni 20, premio per ogni 100 lire di rendita annua posticipata, pagabile alla vitalizianda se vivente, dal momento della morte dell'assicurato, di lire 31,48.

Roma, addì 17 maggio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2845)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **316.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco, in Torino.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 306

DECRETO 9 marzo 1982, n. **317.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Mater Dei, in Roma.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 1° novembre 1978, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 14 marzo 1980, relativo alla erezione della parrocchia Mater Dei, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 304

DECRETO 9 marzo 1982, n. **318.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Sesto S. Giovanni.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 25 febbraio 1981, integrato con due dichiarazioni del 16 marzo e 6 aprile successivo, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Sesto S. Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 305

DECRETO 9 marzo 1982, n. **319.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Induno Olona, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 5 aprile 1979, integrato con due dichiarazioni del 4 e 7 maggio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Induno Olona (Varese). Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 303

DECRETO 16 marzo 1982, n. **320.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria in Silva », in Brescia.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia 21 novembre 1980, integrato con tre dichiarazioni del 12 febbraio 1981, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Maria in Silva », in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle convenzioni numeri 74, 92, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 146 e 147, adottate a Ginevra dall'Organizzazione internazionale del lavoro e testo di dichiarazioni italiane.

Il 23 giugno 1981, in base ad autorizzazione disposta con leggi 10 aprile 1981, numeri 157, 158 e 159, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1981, sono stati depositati presso il direttore generale dell'organizzazione internazionale del lavoro gli strumenti di ratifica delle seguenti convenzioni (secondo l'ordine della relativa legge di autorizzazione alla ratifica):

n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 157);

n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.

(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 158);

n. 145, concernente la continuità dell'occupazione della gente di mare, adottata a Ginevra il 28 ottobre 1976;

n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1976.

(Legge di autorizzazione alla ratifica n. 159).

I sopra elencati atti internazionali entreranno in vigore per l'Italia, in conformità del par. 3 rispettivamente dell'art. 6 (convenzione n. 74), dell'art. 29 (convenzione n. 129), dell'art. 12 (convenzione n. 134), dell'art. 8 (convenzione n. 135), dell'art. 16 (convenzione n. 136), dell'art. 9 (convenzione n. 137), dell'art. 8 (convenzione n. 139), dell'art. 18 (convenzione n. 143), dell'art. 9 (convenzione n. 145) e dell'art. 6 (convenzione n. 147), il 24 giugno 1982.

La convenzione n. 92, invece, in base al par. 3 dell'art. 21, è entrata in vigore per l'Italia il 24 dicembre 1981.

Gli strumenti di ratifica delle convenzioni n. 132 concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970, n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973 e n. 146 concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi, adottato a Ginevra il 13 ottobre 1976 la cui autorizzazione è parimenti contenuta rispettivamente nelle leggi numeri 157 e 159 sopra citate, sono stati depositati presso il direttore generale dell'O.I.L. il 28 luglio 1981, Tali convenzioni pertanto entreranno in vigore per l'Italia in conformità del par. 3 rispettivamente dell'art. 18, dell'art. 12 e dell'art. 16, il 29 luglio 1982.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo italiano,

ha dichiarato:

per la convenzione n. 132 che, ai sensi dell'art. 3, par. 2, la durata minima del congedo annuale retribuito è stabilita in tre settimane annue ed inoltre che ai sensi dell'art. 15, par. 2, accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui ai sottoparagrafi *a*) e *b*);

per la convenzione n. 146 che, ai sensi dell'art. 3, par. 2 il congedo annuale retribuito è stabilito in trenta giorni;

ha confermato:

per la convenzione n. 138 l'età minima per i lavori sotterranei nelle miniere, prevista all'art. 2 della convenzione n. 123 del 23 giugno 1965, a suo tempo indicata in 18 anni; ha ritenuto altresì che i lavori sotterranei nelle miniere debbono essere compresi fra i tipi di impiego e di lavoro di cui all'art. 3 della predetta convenzione n. 138 che prescrive lo stesso limite di età di 18 anni.

Pertanto, conformemente all'art. 10, par. 4, lettera (*f*) della convenzione n. 138, la citata convenzione n. 123 cesserà di avere effetto nei confronti dell'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa convenzione n. 138.

L'entrata in vigore della convenzione n. 138 implica altresì la denuncia delle convenzioni precedentemente ratificate dall'Italia:

n. 7, sull'età minima nel lavoro marittimo;
n. 10, sull'età minima nel lavoro agricolo;
n. 15, sull'età minima nel lavoro dei carbonai e fuochisti;
n. 58, sull'età minima nel lavoro marittimo (modificata);
n. 59, sull'età minima nell'industria (modificata);
n. 60, sull'età minima nei lavori non industriali (modificata);
n. 112, sull'età minima per il lavoro dei pescatori.

In data 23 giugno 1981 sono stati altresì depositati gli strumenti di ratifica delle convenzioni n. 109 concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio e n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (leggi di autorizzazione alla ratifica numeri 157 e 158), le quali tuttavia non entreranno in vigore per l'Italia, in quanto non si sono ancora verificate le condizioni previste rispettivamente dall'art. 27 e 15 per la loro entrata in vigore sul piano internazionale.

(2797)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Co.Met. », in Napoli

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 290.473.000 dovuto dalla S.r.l. « Co.Met. » (Costruzioni metalliche), in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2822)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Pacini Liliana ved. Cattaneo, titolare del ristorante « Manarini », in Bergamo.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.458.680 dovuto dalla ditta Pacini Liliana vedova Cattaneo, titolare del ristorante « Manarini », in Bergamo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2823)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1982 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta «Mayellaro Arredamenti» di Modugno, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende operanti nel settore giornali quotidiani nel comune di Bergamo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre dal 6 febbraio 1982 al 6 maggio 1982.

(2814)

Provvedimento concernente l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine S. Andrea (OSA), in Pianoro.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine S. Andrea (OSA), con sede in Pianoro (Bologna), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981.

(2813)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Preneste 75», in Roma

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 il dott. Roberto Corsi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Preneste 75», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 1° dicembre 1979, in sostituzione del rag. Anna Maria Pagliaccetti.

(2820)

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1982

Con decreti ministeriali 20 maggio 1982 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1982, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 nonché ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434) nelle seguenti misure specificate per ciascuna provincia:

Agrigento:
braccianti . . . . L. 32.937
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.320
qualificati . . . . » 30.083

Alessandria:
braccianti . . . . L. 34.337
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.957
qualificati . . . . » 31.840

Ancona:
braccianti . . . . L. 33.296
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.096
qualificati . . . . » 30.903

Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta:
braccianti . . . . L. 32.015
salariati fissi:
comuni . . . . » 31.013
qualificati . . . . » 32.687

L'Aquila:
braccianti . . . . L. 34.417
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.661
qualificati . . . . » 30.277

Arezzo:
braccianti . . . . L. 33.708
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.569
qualificati . . . . » 31.415

Ascoli Piceno:
braccianti . . . . L. 32.979
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.083
qualificati . . . . » 29.783

Asti:
braccianti . . . . L. 32.984
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.936
qualificati . . . . » 30.664

Avellino:
braccianti . . . . L. 34.348
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.611
qualificati . . . . » 31.366

Bari:
braccianti . . . . L. 33.541
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.169
qualificati . . . . » 29.945

Belluno:
braccianti . . . . L. 32.865
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.324
qualificati . . . . . . » 29.959

Benevento:
braccianti . . . . L. 32.627
salariati fissi:
comuni . . . . . . » 27.583
qualificati . . . . » 29.207

Bergamo:
braccianti . . . . L. 34.070
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.731
qualificati . . . . » 30.594

Bologna:
braccianti . . . . L. 34.038
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.901
qualificati . . . . » 33.550

Bolzano:
braccianti . . . . L. 32.770
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.219
qualificati . . . . » 30.739

Brescia:
braccianti . . . . L. 36.888
salariati fissi:
comuni . . . . » 31.243
qualificati . . . . » 31.596

Brindisi:
braccianti . . . . L. 33.596
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.545
qualificati . . . . » 31.343

Cagliari:
braccianti . . . . L. 33.221
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.171
qualificati . . . . » 29.633

Caltanissetta:
braccianti . . . . L. 32.769
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.060
qualificati . . . . » 29.768

Campobasso:
braccianti . . . . L. 32.414
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.939
qualificati . . . . » 30.582

Caserta:
braccianti . . . . L. 33.394
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.285
qualificati . . . . » 29.442

Catania:
braccianti . . . . L. 32.796
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.203
qualificati . . . . . . » 29.877

Catanzaro:
braccianti . L. 34.321
salariati fissi:
comuni . » 28.461
qualificati . . . . . » 30.179

Chieti:
braccianti . . . . L. 33.064
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.975
qualificati . . . . » 30.753

Como:
braccianti . . . . L. 34.146
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.457
qualificati . . . . » 31.346

Cosenza:
braccianti . . . . L. 32.975
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.980
qualificati . . . . » 29.713

Cremona:
braccianti . . . . L. 35.058
salariati fissi:
comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 30.978

Cuneo:
braccianti . . . . L. 32.593
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.177
qualificati . . . . » 28.798

Enna:
braccianti . . . . L. 33.253
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.184
qualificati . . . . » 29.875

Ferrara:
braccianti . . . . L. 33.688
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.222
qualificati . . . . » 31.167

Firenze:
braccianti . . . . L. 33.490
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.851
qualificati . . . . » 31.741

Foggia:
braccianti . . . . L. 34.051
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.843
qualificati . . . . » 30.691

Forlì:
braccianti . . . . L. 33.825
salariati fissi:
comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 31.784

Frosinone:
braccianti . . . . L. 32.593
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.852
qualificati . . . . » 29.505

Genova:
braccianti . . . L. 32.100
salariati fissi:
comuni . » 28.472
qualificati . . . . . . » 30.262

Gorizia:
braccianti . . . . L. 33.934
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.581
qualificati . . . . » 30.451

Grosseto:
braccianti . . . . L. 33.590
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.800
qualificati . . . . » 31.673

Imperia:
braccianti . . . . L. 33.921
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.660
qualificati . . . . . . » 30.491

Isernia:
braccianti . . . . L. 32.900
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.913
qualificati . . . » 30.528

Latina:
braccianti . . . . L. 33.362
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.903
qualificati . . . . » 31.193

Lecce:
braccianti . . . . L. 34.129
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.942
qualificati . . . . » 31.088

Livorno:
braccianti . . . . L. 33.533
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.572
qualificati . . . . » 31.427

Lucca:
braccianti . . . . L. 32.886
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.332
qualificati . . . . » 30.140

Macerata:
braccianti . . . . L. 33.204
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.211
qualificati . . . . » 29.977

Mantova:
braccianti . . . . L. 33.620
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.064
qualificati . . . . » 30.878

Massa Carrara:
braccianti . . . . L. 32.635
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.816
qualificati . . . . » 29.512

Matera:
braccianti . . . . L. 33.166
salariati fissi:
comuni . . . . . . » 27.562
qualificati . . . . » 29.189

Messina:
braccianti . . . . L. 32.890
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.723
qualificati . . . . » 29.433

Milano:
braccianti . . . . L. 33.903
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.067
qualificati . . . . » 30.897

Modena:
braccianti . . . . L. 33.726
salariati fissi:
comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 30.053

Napoli:
braccianti . . . . L. 33.864
salariati fissi:
comuni . . . . » 30.476
qualificati . . . . » 32.382

Novara:
braccianti . . . . L. 33.630
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.330
qualificati . . . . » 30.105

Nuoro:
braccianti . . . . L. 32.790
salariati fissi:
comuni . . . . » 26.926
qualificati . . . . » 28.420

Padova:
braccianti . . . . L. 33.359
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.441
qualificati . . . . » 30.231

Palermo:
braccianti . . . . L. 33.397
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.868
qualificati . . . . » 30.692

Parma:
braccianti . . . . L. 34.353
salariati fissi:
comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 30.952

Pavia:
braccianti . . . . L. 33.786
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.853
qualificati . . . . » 30.672

Perugia:
braccianti . . . . L. 32.982
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.506
qualificati . . . . » 29.147

Pesaro:
braccianti . . . . L. 33.397
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.211
qualificati . . . . » 31.007

Pescara:
braccianti . . . . L. 33.461
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.387
qualificati . . . . » 31.196

Piacenza:
braccianti . . . . L. 34.216
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.865
qualificati . . . . » 30.677

Pisa:
braccianti . . . . L. 33.339
salariati fissi:
comuni . . . . » 30.506
qualificati . . . . » 32.443

Pistoia:
braccianti . . . . L. 36.228
salariati fissi:
comuni . . . . » 30.753
qualificati . . . . » 32.864

Pordenone:
braccianti . . . . L. 34.189
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.441
qualificati . . . . » 30.241

Potenza:
braccianti . . . . L. 32.969
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.075
qualificati . . . . » 30.874

Ragusa:
braccianti . . . . L. 32.938
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.396
qualificati . . . . » 29.086

Ravenna:
braccianti . . . . L. 34.550
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.500
qualificati . . . . » 29.900

Reggio Calabria:
braccianti . . . . L. 32.592
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.082
qualificati . . . . » 28.726

Reggio Emilia:
braccianti . . . . L. 34.563
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.810
qualificati . . . . » 32.071

Rieti:
braccianti . . . . L. 33.134
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.522
qualificati . . . . » 30.252

Roma:
braccianti . . . . L. 33.500
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.813
qualificati . . . . » 30.642

Rovigo:
braccianti . . . . L. 33.130
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.549
qualificati . . . . » 30.324

Salerno:
braccianti . . . . L. 33.235
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.482
qualificati . . . . » 30.264

Sassari:
braccianti . . . . L. 33.969
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.622
qualificati . . . . » 29.061

Savona:
braccianti . . . . L. 32.465
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.273
qualificati . . . . » 28.849

Siena:
braccianti . . . . L. 33.948
salariati fissi:
comuni . . . . » 30.101
qualificati . . . . » 32.039

Siracusa:
braccianti . . . . L. 32.790
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.555
qualificati . . . . » 29.245

Sondrio:
braccianti . . . . L. 32.879
salariati fissi:
comuni . . . . » 27.696
qualificati . . . . » 29.354

La Spezia:
braccianti . . . . L. 33.591
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.819
qualificati . . . . » 30.646

Taranto:
braccianti . . . . L. 33.589
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.730
qualificati . . . . » 30.539

Teramo:
braccianti . . . . L. 34.016
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.462
qualificati . . . . » 31.267

Terni:
braccianti . . . . L. 32.577
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.572
qualificati . . . . » 31.233

Torino:
braccianti . . . . L. 34.384
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.986
qualificati . . . . » 31.853

Trapani:
braccianti . . . . L. 32.900
salariati fissi:
comuni . . . . » 28.409
qualificati . . . . » 30.100

Trento:
braccianti . . . . L. 33.592
salariati fissi:
comuni . . . . » 29.061
qualificati . . . . » 30.859

Treviso:

braccianti	L. 33.531
salariati fissi:	
comuni	» 28.657
qualificati	» 30.454

Trieste:

braccianti	L. 34.202
salariati fissi:	
comuni	» 29.346
qualificati	» 31.119

Udine:

braccianti	L. 34.203
salariati fissi:	
comuni	» 28.299
qualificati	» 30.149

Varese:

braccianti	L. 33.805
salariati fissi:	
comuni	» 28.049
qualificati	» 29.770

Venezia:

braccianti	L. 33.831
salariati fissi:	
comuni	» 29.125
qualificati	» 31.139

Vercelli:

braccianti	L. 33.845
salariati fissi:	
comuni	» 28.727
qualificati	» 30.532

Verona:

braccianti	L. 32.939
salariati fissi:	
comuni	» 28.041
qualificati	» 29.892

Vicenza:

braccianti	L. 33.176
salariati fissi:	
comuni	» 28.634
qualificati	» 30.464

Viterbo:

braccianti	L. 33.024
salariati fissi:	
comuni	» 28.561
qualificati	» 30.281

Oristano:

braccianti	L. 32.639
salariati fissi:	
comuni	» 27.416
qualificati	» 28.863

(2684)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 3 maggio 1982, n. 176, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze, la somma di L. 800.000 da destinare al seminario di applicazione forense.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 3 maggio 1982, n. 178, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'azienda autonoma del turismo di Firenze la somma di L. 2.000.000 da destinare a favore del corso di perfezionamento in economia del turismo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 3 maggio 1982, n. 243, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Schering S.p.a. la somma di L. 5.000.000 da destinare a favore dell'insegnamento di farmacologia clinica.

(2738)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 19 aprile 1982, n. 5469, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in cinquantatre libri di carattere classico del valore di L. 2.430.000, disposta dalla sig.ra Adele Panzarasa in Barletta, a favore dell'istituto di storia antica della predetta Università.

(2739)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 26 aprile 1982, n. 164/Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comitato del legato Dino Ferrari, della somma di L. 4.000.000 da destinare all'istituto delle malattie nervose e mentali della predetta Università quale contributo per l'esecuzione di ricerche sulla distrofia muscolare.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 26 aprile 1982, n. 174/Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 7.000.000 da destinare all'istituto di paleontologia della predetta Università per l'acquisto del nuovo automezzo da destinare alle escursioni didattiche e scientifiche.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 26 aprile 1982, n. 315/Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 250.000 a favore della clinica pediatrica, cattedra di patologia neonatale per la ricerca scientifica e sanitaria; dalla Cassa di risparmio di Modena, dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena e dalla camera di commercio, industria, artigianato di Modena rispettivamente delle somme di L. 1.000.000, 500.000 e 500.000 a favore del centro di calcolo elettronico dell'Università per l'organizzazione di un congresso sull'analisi dei testi musicali classici con l'ausilio dell'elaboratore elettronico; dalla Cassa di risparmio di monte di credito su pegno di Mirandola della somma di L. 2.600.000 da destinare a borsa di studio per neo laureati; dall'Industria farmaceutica Serono di Roma di L. 200.000 a favore dell'istituto di farmacologia per l'attività scientifica.

(2740)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « Imperia frigo S.p.a. », in Chiusavecchia, ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere in regime di freddo e normale.

Con decreto 22 maggio 1982 la società «Imperia frigo S.p.a.», in Chiusavecchia (Imperia), via Nazionale km 131, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, in regime di freddo e normale.

La camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Imperia è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(2745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 3 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1313,05	1313,05	1312,90	1313,05	1313 —	—	1312,95	1313,05	1313,05	—
Dollaro canadese	1054,70	1054,70	1055 —	1054,70	1055 —	—	1055,15	1054,70	1054,70	—
Marco germanico	553,73	553,73	553,95	553,73	554 —	—	553,79	553,73	553,73	—
Fiorino olandese	499,40	499,40	499,50	499,40	499,60	—	499,45	499,40	499,40	—
Franco belga	29,30	29,30	29,31	29,30	29,30	—	29,3050	29,30	29,30	—
Franco francese	212 —	212 —	212,40	212 —	212 —	—	212,20	212 —	212 —	—
Lira sterlina	2353,10	2353,10	2355 —	2353,10	2354 —	—	2353,30	2353,10	2353,10	—
Lira irlandese	1915,70	1915,70	1917 —	1915,70	1918 —	—	1916 —	1915,70	1915,70	—
Corona danese	162,32	162,32	162,60	162,32	162,40	—	162,35	162,32	162,32	—
Corona norvegese	216,58	216,58	216,50	216,58	216,50	—	216,60	216,58	216,58	—
Corona svedese	222,80	222,80	222,75	222,80	222,75	—	222,80	222,80	222,80	—
Franco svizzero	647,14	647,14	646,70	647,14	647,45	—	646,45	647,14	647,14	—
Scellino austriaco	78,78	78,78	78,70	78,78	78,70	—	78,70	78,78	78,78	—
Escudo portoghese	18,13	18,13	18,18	18,13	18,10	—	18,20	18,13	18,13	—
Peseta spagnola	12,401	12,401	12,40	12,401	12,35	—	12,3990	12,401	12,401	—
Yen giapponese	5,41	5,41	5,39	5,41	5,38	—	5,4120	5,41	5,41	—
E.C.U.	1323,64	1323,64	—	1323,64	—	—	1323,46	1323,64	1323,64	—

Media dei titoli del 3 giugno 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,050
» 5,50 % » » 1968-83	92,300
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,675
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
» » » » 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,600
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,825
» » » » 1-11-1981/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,625
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,400
» » » 18 % 1- 7-1983	99,575
» » » 12 % 1-10-1983	90,400
» » » 12 % 1- 1-1984	88,700
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	85,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1982

Valuta	
Dollaro USA	1313 —
Dollaro canadese	1054,925
Marco germanico	553,76
Fiorino olandese	499,425
Franco belga	29,302
Franco francese	212,1
Lira sterlina	2353,2
Lira irlandese	1915,85
Corona danese	162,335
Corona norvegese	216,59
Corona svedese	222,8
Franco svizzero	646,795
Scellino austriaco	78,74
Escudo portoghese	18,165
Peseta spagnola	12,4
Yen giapponese	5,411
E.C.U.	1323,64

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59. — Data: 11 luglio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Tedesco Vincenzo nato ad Angri l'8 dicembre 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2616)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 1982 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1982 rispetto a maggio 1981 risulta pari a più 15,2 (quindicivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1982 rispetto a maggio 1980 risulta pari a più 38,8 (trentottovirgolaotto).

(2881)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 27 ottobre 1981;

Vista le deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 65 del 19 gennaio 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato alla biblioteca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di laurea in lettere o in lingue e letterature straniere moderne o in lingue e letterature straniere o in materie letterarie conseguito in una Università o istituto di istruzione universitaria della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) Buona condotta;

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) Età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono qualifica di impiegati nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV-concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concoso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle sui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente la inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1a prova: biblioteconomia e/o bibliografia;

2a prova: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dall'inglese. E' consentito l'uso del vocabolario.

Colloquio:

bibliografia;

biblioteconomia;

elementi di documentazione e di automazione delle biblioteche;

legislazione relativa agli istituti bibliotecari;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese e conservazione nella stessa lingua;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di contabilità di Stato;

organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 settembre* 1982 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 6.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1982.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, il nominativo del vincitore e la graduatoria degli idonei saranno successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro 2 anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incon-

dizionato nell'impiego al quale si referisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato bibliotecario in prova nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a bibliotecario nel ruolo della ex carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verranno corrisposti, durante il periodo di prova, il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla settima qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alla vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1982
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 105

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (*a*) . . in . ., (provincia di . .) c.a.p. . . via . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della ex carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dell'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

. . . . c.a.p. . . . . . numero telefonico . . . . . .

Data . . . .

Firma (*f*) . . . .

---

a) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

d) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

f) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2760)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980, con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia, dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 89 dell'elenco dei primari di pediatria non è Cicala bensì Cicale;

Decreta:

Il cognome del dott. Cicala è rettificato in Cicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2790)

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale medico e di farmacia presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 14 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1981 con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale medico e di farmacia presso le unità sanitarie locali;

Accertato che il dott. Cavallaro Gaetano, nato ad Acireale il 26 agosto 1924, non è stato inserito nell'elenco dei direttori sanitari, bensì, erroneamente in quello dei primari di otorinolaringoiatria al n. 54;

Decreta:

Il sanitario dott. Cavallaro Gaetano, nato ad Acireale il 26 agosto 1924, viene depennato dal n. 54 dell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria ed inserito nell'elenco dei direttori sanitari con il numero d'ordine 66-*bis*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2791)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1981, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoquarantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1981-82, da assegnare cento al Corpo di stato maggiore e quarantacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali), registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 1981, registro n. 16 Difesa pers. mil., foglio n. 137;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1981, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 1981, registro n. 38 Difesa pers. mil., foglio n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1981, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 1981, registro n. 38 Difesa pers. mil., foglio n. 27;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria unica definitiva dei concorrenti che hanno superato favorevolmente le prove di concorso, ordinata in base al disposto dall'art. 14 del decreto ministeriale in data 14 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1981-82, suddivise nell'ordine per Corpi:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1) Di Leo Antonio
2) Peruch Stefano
3) Dall'Olio Mauro Igino
4) Bisconti Pier Federico
5) D'Artibale Gianfranco
6) Porro Massimo
7) Afruni Giuseppe
8) Binago Roberto
9) Pandin Narciso
10) Saccenti Paolo
11) Lizzio Gregorio
12) Pagliarulo Francesco
13) Baraldi Manuele
14) Esposito Claudio Enrico
15) Schivardi Giuseppe
16) Fadda Andrea
17) Marchini Primo
18) Buono Luca
19) Giardina Fabio
20) La Puca Maurizio
21) Facciolo Dino
22) Nardini Paolo Alvise
23) Banti Massimo
24) Fratnik Paolo
25) Vitiello Salvatore
26) Ciceroni Roberto
27) Talamonti Alfonso
28) Milano Vincenzo
29) Volpe David
30) Urso Antonio
31) Ferrini Bruno
32) Cimino Alessandro
33) Svolacchia Aldo
34) Bartalini Bigi Alessandro
35) Mannara Vito Pasquale
36) Larocca Erminio
37) Simoncini Fabrizio
38) Cerisola Lorenzo Francesco
39) Mino Alessandro
40) Bonfiglio Carmelo
41) Marzaloni Marco Giuseppe
42) Thaon Di Revel Paolo
43) Galliano Federico Paolo
44) Battera Andrea
45) Laveneziana Mario
46) Casale Antonino
47) Giuffrida Gaetano
48) Razzoli Sergio Marino
49) Molino Oreste
50) Benedetti Stefano
51) Cerbo Sandro
52) Cottini Andrea
53) Gallingani Franco Angelo
54) Dionigi Alessandro-Maria
55) Tarantino Nicolino
56) Turchetti Stefano
57) Bertozzi Fabrizio
58) Novella Marco
59) Vetrugno Giancarlo Maria
60) Di Pede Angelo
61) Belsito Maximiliano Giorgio
62) Sassanelli Nicola
63) Bruni Antonio
64) Rulli Luca
65) Russo Fabrizio
66) Ribezzo Pietro
67) Bruno Marco-Bruno
68) Felicioni Franco
69) Ambroset Maurizio
70) Scolozzi Sergio
71) Pacilco Ambrogio
72) Leonardi Aldo
73) Vespucci Franco
74) Olivari Giuliano
75) Amoruso Gaetano Maria
76) Donato Gianfranco
77) Filippini Maurizio
78) Tene Mariano
79) Filippini Fabrizio
80) Ferraris Luigi Raffaele
81) Barbafiera Renato
82) Guadalupi Massimo
83) Bordonaro Salvatore
84) Centola Mauro
85) La Faia Domenico
86) Fresu Dario
87) Bianchi Leonardo
88) Perticarà Nadir
89) Grondona Federico
90) Sion Ernesto
91) Oteri Alessandro
92) Capriati Rocco
93) Troia Nicolò
94) Romeo Pasquale Maria
95) Spezioli Giacomo
96) Russo Bruno
97) Passaglia Giovanni
98) Cinelli Gerardo
99) Senatore Raffaele

CORPI TECNICI
(Genio navale ed armi navali)

1) Bolens Giorgio
2) Petragnani Cesare Bruno
3) Carta Alessio
4) Villa Giancarlo
5) Lombardi Cataldo
6) Billet Andrea
7) Mazzei Gino
8) Costantino Roberto
9) Dara Gianvito
10) Fusco Alessandro
11) D'Arco Silverio Antonio
12) Torre Andrea
13) Alì Roberto
14) Marsich Alvise
15) Gaspa Marcello
16) Totino Enzo Fabio
17) Ciaccia Ettore
18) Casto Raffaele
19) Coviello Manlio
20) Del Corso Riccardo
21) Micangeli Tommaso
22) Saran Ettore Giovanni
23) Tosetto Giovanni
24) Soave Massimo
25) Borzini Alessandro
26) Antico Giovanni
27) Gabellone Amleto
28) D'Alessandro Antonio
29) Cini Andrea
30) Calamassi Giovanni
31) Memoli Antonio
32) Schifone Fabio
33) Schillaci Emanuele
34) Vitanzi Maurizio
35) Frezza Fabio
36) Vitulano Salvatore
37) Ciucci Riccardo
38) Faudella Fulvio
39) Amato Santi
40) Mussi Santino
41) Perrone Antonio
42) De Candia Pasquale
43) Banfi Marco
44) Mangraviti Giuseppe
45) Brignoli Alessandro
46) Basile Donato
47) Pilon Luigi
48) Crisci Mario
49) Terazzi Rodrigo
50) Piano Marco
51) Chiedi Michele
52) Tonelli Giovanni
53) Stirpe Orio Giorgio
54) Giannetti Roberto
55) Ascolese Luigi
56) Giamagli Alessandro
57) Barrera Corrado
58) Mariano Vincenzo
59) Merlin Angelo
60) Pietrocola Alberto
61) Maglie Emidio
62) Tedesco Luigi
63) Peruzzi Stefano
64) de Lisi Michele
65) Ferri Claudio
66) Maggiore Francesco
67) Crucitti Mario
68) Manco Andrea
69) D'Aquino Antonio
70) Alvau Raffaello
71) Elianti Antonio
72) Cretella Attilio
73) Bianco Pantaleo
74) Altran Enrico

75) Barbusci Pardo
76) Carosella Luigi Stefano
77) Oliva Giuseppe
78) Repetto Bartolomeo
79) La Sala Giovanni
80) Balzano Diego
81) Panizzi Alessandro
82) Marletta Francesco
83) Gatta Enrico
84) Mannucci Francesco
85) Latanza Umberto
86) Cuomo Antonello
87) Bilotta Alessandro
88) Sportiello Paolo
89) Tellini Andrea
90) Imò Giuliano
91) Frattini Flavio
92) Troya Nicola
93) La Ciacera Mauro
94) Montuori Flavio
95) Faggiani Marcello
96) Marchese Rocco Lorenzo
97) Manzo Corrado
98) Trogu Marco
99) d'Esposito Fabio
100) Paradiso Giovanni
101) Tizianel Stefano
102) Laudadio Antonio
103) Ribezzo Cosimo
104) Galletti Giancarlo
105) Monti Goffredo

Art. 2.

I sottoelencati concorrenti, classificati in ordine di merito al posto a fianco di ciascuno indicato, avendo formalmente rinunciato all'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale, anno accademico 1981-82 vengono esclusi dalle graduatorie di cui al precedente art. 1:

CORPO DI STATO MAGGIORE

2) Peruch Stefano
3) Binago Roberto
21) Facciolo Dino
34) Bartalini Bigi Alessandro
42) Thaon Di Revel Paolo
48) Razzoli Sergio Marino
59) Vetrugno Giancarlo Maria
64) Rulli Luca

CORPI TECNICI
(Genio navale ed armi navali)

4) Villa Giancarlo
12) Torre Andrea

Art. 3.

I seguenti concorrenti provenienti dal collegio navale « Francesco Morosini », classificati nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 e rientrati nel numero dei posti a loro riservati, sono ammessi con precedenza sugli altri:

CORPI TECNICI
(Genio navale ed armi navali)

Pietrocola Alberto
Balzano Diego
Mannucci Francesco
Trogu Marco
Monti Goffredo

Art. 4.

In relazione di quanto sopra, i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1) Di Leo Antonio
2) Dall'Olio Mauro Igino
3) Bisconti Pier-Federico
4) D'Artibale Gianfranco
5) Porro Massimo
6) Afruni Giuseppe
7) Pandin Narciso
8) Saccenti Paolo
9) Lizzio Gregorio
10) Pagliarulo Francesco
11) Baraldi Manuele
12) Esposito Claudio Enrico
13) Schivardi Giuseppe
14) Fadda Andrea
15) Marchini Primo
16) Buono Luca
17) Giardina Fabio
18) La Puca Maurizio
19) Nardini Paolo Alvise
20) Banti Massimo
21) Fratnik Paolo
22) Vitiello Salvatore
23) Ciceroni Roberto
24) Talamonti Alfonso
25) Milano Vincenzo
26) Volpe David
27) Urso Antonio
28) Ferrini Bruno
29) Cimino Alessandro
30) Svolacchia Aldo
31) Mannara Vito Pasquale
32) Larocca Erminio
33) Simoncini Fabrizio
34) Cerisola Lorenzo Francesco
35) Mino Alessandro
36) Bonfiglio Carmelo
37) Marzaloni Marco Giuseppe
38) Galliano Federico Paolo
39) Battera Andrea
40) Laveneziana Mario
41) Casale Antonino
42) Giuffrida Gaetano
43) Molino Oreste
44) Benedetti Stefano
45) Cerbo Sandro
46) Cottini Andrea
47) Gallingani Franco Angelo
48) Dionigi Alessandro-Maria
49) Tarantino Nicolino
50) Turchetti Stefano
51) Bertozzi Fabrizio
52) Novella Marco
53) Di Pede Angelo
54) Belsito Maximiliano Giorgio
55) Sassanelli Nicola
56) Bruni Antonio
57) Russo Fabrizio
58) Ribezzo Pietro
59) Bruno Marco-Bruno
60) Felicioni Franco
61) Ambroset Maurizio
62) Scolozzi Sergio
63) Pacileo Ambrogio
64) Leonardi Aldo
65) Vespucci Franco
66) Olivari Giuliano
67) Amoruso Gaetano Maria
68) Donato Gianfranco
69) Filippini Maurizio
70) Tene Mariano
71) Filippini Fabrizio
72) Ferraris Luigi Raffaele
73) Barbafiera Renato
74) Guadalupi Massimo
75) Bordonaro Salvatore
76) Centola Mauro
77) La Faia Domenico
78) Fresu Dario
79) Bianchi Leonardo
80) Perticarà Nadir
81) Grondona Federico
82) Sion Ernesto
83) Oteri Alessandro
84) Capriati Rocco
85) Troia Nicolò
86) Romeo Pasquale Maria
87) Spezioli Giacomo
88) Russo Bruno
89) Passaglia Giovanni
90) Cinelli Gerardo
91) Senatore Raffaele

CORPI TECNICI
(Genio navale ed armi navali)

1) Bolens Giorgio
2) Petragnani Cesare Bruno
3) Carta Alessio
4) Lombardi Cataldo
5) Billet Andrea
6) Mazzei Gino
7) Costantino Roberto
8) Dara Gianvito
9) Fusco Alessandro
10) D'Arco Silverio Antonio
11) Alì Roberto
12) Marsich Alvise
13) Gaspa Marcello
14) Totino Enzo Fabio
15) Ciaccia Ettore
16) Casto Raffaele
17) Coviello Manlio
18) Del Corso Riccardo
19) Micangeli Tommaso
20) Saran Ettore Giovanni
21) Tosetto Giovanni
22) Soave Massimo
23) Borzini Alessandro
24) Antico Giovanni
25) Gabellone Amleto
26) D'Alessandro Antonio
27) Cini Andrea
28) Calamassi Giovanni
29) Memoli Antonio
30) Schifone Fabio
31) Schillaci Emanuele
32) Vitanzi Maurizio
33) Frezza Fabio
34) Vitulano Salvatore
35) Ciucci Riccardo
36) Faudella Fulvio
37) Amato Santi
38) Mussi Santino
39) Perrone Antonio
40) De Candia Pasquale
41) Pietrocola Alberto
42) Balzano Diego
43) Mannucci Francesco
44) Trogu Marco
45) Monti Goffredo

I predetti vincitori del concorso sono pertanto nominati allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale, anno accademico 1981-82, con decorrenza 19 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1982
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 3

(2787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Como.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Como, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 72 del 15 marzo 1982, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, viale dell'Agricoltura (EUR), nei giorni 23 e 24 giugno 1982 con inizio alle ore 8.

(2882)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a sedici segreterie comunali vacanti di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 19 agosto 1981, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 17 febbraio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie vacanti nei comuni della classe seconda nell'ordine appresso indicato:

1) Gigliotti Giovanni	punti 80,265	su 100
2) Patriarca Emilio	» 77,768	»
3) Dejana Luca	» 76,158	»
4) La Rocca Pietro	» 75,0075	»
5) Romagnino Gaetano	» 74,9275	»
6) Marinelli Gaspero	» 71,015	»
7) Di Gregorio Filippo	» 69,675	»
8) Santoro Pasquale	» 68,4175	»
9) Ciraulo Giorgio	» 67,050	»
10) Totaro Francesco	» 65,975	»
11) Caruso Michele	» 64,2165	»
12) Mingolla Aldo	» 63,1960	»
13) La Salandra Domenico Espedito	» 62,65	»
14) Piacenti Primo	» 62,353	»
15) Criscuoli Matteo	» 62,225	»
16) Barbara Francesco	» 61,9375	»
17) Galatro Vittorio	» 61,6735	»
18) Brocato Salvatore	» 61,365	»
19) Licata Giovanni Antonio	» 61,020	»
20) Caldarella Nicolò	» 60,133	»
21) Castellaneta Nicola	» 59,30	»
22) Bruno Carmelo	» 59,2875	»
23) Chittaro Mario	» 58,983	»
24) Miliani Giovanni	» 58,905	»
25) Di Carlo Benito	» 58,5005	»
26) Aloi Enrico	» 58,0725	»
27) D'Apolito Vincenzo	» 57,62	»
28) Loiacono Michele	» 56,6975	»
29) Matassa Lidio	» 56,625	»
30) Porretta Salvatore	» 56,355	»
31) Lo Cascio Domenico	» 55,7365	»
32) Spada Giuseppe Luigi	» 54,725	»
33) Salati Armando	» 54,459	»
34) Piazza Nicolò	» 49,6875	»
35) Slongo Roberto	» 49,05	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(2667)

REGIONE LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI « ZONA 11 », IN COMO

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

con decreto del presidente della regione Lombardia n. 449 San/Co del 12 novembre 1980, è stato bandito concorso riservato, per titoli ed esami, a ventisei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 29 gennaio 1980, n. 33;

codesto concorso riservato è stato espletato il 16 novembre 1981 dalla commissione giudicatrice costituita con decreto del Presidente della regione Lombardia n. 479 San/Co del 27 aprile 1981;

Visto il verbale delle operazioni concorsuali trasmesso dal « Servizio di coordinamento tecnico » di cui all'art. 62 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64;

Preso atto che la dott.ssa Barbara Rossi, a cui favore era stata riservata la ex condotta del comune di Esino Lario, è risultata assente, benchè regolarmente convocata, all'espletamento delle prove pratiche del concorso riservato, per cui è da considerare rinunciataria al posto di cui trattasi, che, pertanto, resta vacante;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65, nonchè la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 11911 del 10 novembre 1981;

Considerato che compete alla U.S.S.L. n. 11 l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel succitato concorso riservato, nonché la dichiarazione dei vincitori delle ex condotte mediche vacanti in provincia di Como;

Ritenuta la regolarità della graduatoria e degli atti relativi all'espletamento di codesto concorso riservato;

Preso atto che, a titolo consultivo, il dirigente coordinatore sanitario provvisorio ed il dirigente coordinatore amministrativo provvisorio si dichiarano favorevoli al provvedimento;

Il comitato unanime;

Delibera:

a) di approvare la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso riservato, per titoli ed esami, a ventisei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, bandito con decreto del presidente della regione Lombardia n. 449 San/Co del 12 novembre 1980, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 29 gennaio 1980, n. 33:

1) Gerosa Franco	punti 63,360
2) Viscardi Filippo	» 62,892
3) Geraci Francesco	» 62,105
4) Della Mano Vittorio	» 61,879
5) Gazzaniga Guido	» 60,950
6) Gigliotti Francesco	» 60,750
7) Del Monte Pietro (nato il 21 giugno 1921)	» 60,000
8) Lo Jacono Rolando (nato il 4 luglio 1925)	» 60,000
9) Renda Giuseppina (nata il 5 aprile 1946)	» 60,000
10) Dell'Oro Giuseppe (nato il 30 novembre 1947)	» 60,000
11) Bernasconi Erminio (nato il 17 giugno 1950)	» 60,000
12) Pasotti Enzo (nato il 14 aprile 1951)	» 60,000
13) Mercogliano Domenico (nato il 17 agosto 1951)	» 60,000
14) Bellini Giampiero (nato il 5 aprile 1952)	» 60,000
15) Radaelli Costantino (nato il 31 gennaio 1953)	» 60,000
16) Casartelli Giorgio	» 59,860
17) Bergamini Massimo	» 59,580
18) Negri Albino (nato il 4 aprile 1941)	» 59,000
19) Noris Roberto (nato il 31 maggio 1947)	» 59,000
20) Barbaro Giovanni (nato il 28 febbraio 1951)	» 59,000
21) Cremona Maria Rita	» 58,527
22) Bonanomi Michele	» 58,420
23) Carì Giuseppe	» 58,000
24) Crimella Mario	» 57,000
25) Bettinelli Sergio	» 55,635

b) di dichiarare i seguenti candidati vincitori della ex condotta medica o consorziale medica a fianco di ciascuno indicata:

Bernasconi dott. Erminio: comune di Appiano Gentile 2ª condotta;

Bergamini dott. Massimo: consorzio medico Barzanò-Cremella-Sirtori-Viganò;

Della Mano dott. Vittorio: comune di Bellagio;

Dell'Oro dott. Giuseppe, consorzio medico Binago-Solbiate;

Bettinelli dott. Sergio: consorzio medico Caslinod'Erba-Castelmarte;

Geraci dott. Francesco: consorzio medico Castello di Brianza-Colle Brianza;

Carì dott. Giuseppe: consorzio medico Cortenova-Taceno-Parlasco-Primaluna (frazione Cortabbio);

Barbaro dott. Giovanni: consorzio medico Figino Serenza Novedrate;

Negri dott. Albino: comune di Galbiate;

Crimella dott. Mario: consorzio medico di Garlate-Pescate-Malgrate;

Noris dott. Roberto: consorzio medico di Gera Lario Montemezzo-Sorico-Trezzone;

Gazzaniga dott. Guido: consorzio medico Gravedona-Consiglio Rumo-Dosso Liro-Peglio;

Bellini dott. Giampiero: consorzio medico Introbio-Pasturo-Primaluna;

Mercogliano dott. Domenico: consorzio medico Lenno-Mezzegra;

Lo Jacono dott. Rolando: consorzio medico Lurago d'Erba-Lambrugo;

Bonanomi dott. Michele: comune di Merate;

Radaelli dott. Costantino: consorzio medico Molteno-Sirone-Garbagnate;

Gerosa dott. Franco: comune di Moltrasio;

Cremona dott.ssa M. Rita: comune di Mozzate;

Del Monte dott. Pietro: comune di Oliveto Lario;

Viscardi dott. Filippo: consorzio medico Osnago-Lomagna;

Casartelli dott. Giorgio: consorzio medico Parè-Cavallasca-Drezzo-Gironico;

Renda dott.ssa Giuseppina: consorzio medico Pellio Intelvi-Laino-Ponna;

Pasotti dott. Enzo: comune di Valsolda;

Gigliotti dott. Francesco: consorzio medico Verderio Superiore-Verderio Inferiore;

c) di dare atto che la dott.ssa Barbara Rossi, a cui favore era stata riservata la ex condotta del comune di Esino Lario è risultata assente, benchè regolarmente convocata, all'espletamento delle prove pratiche del concorso riservato, per cui è da considerare rinunciataria al posto di cui trattasi, che, pertanto, resta vacante.

Como, addì 28 gennaio 1982

Il presidente della seduta: GIURA

Il segretario: CARUCCI

(2761)

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

con decreto del presidente della regione Lombardia n. 449 San/Co del 12 novembre 1980, è stato bandito concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 29 gennaio 1980, n. 33;

codesto concorso riservato è stato espletato il 17 febbraio 1982 dalla commissione giudicatrice costituita con decreto del presidente della regione Lombardia n. 487 San/Co del 25 maggio 1981;

Visto il verbale delle operazioni concorsuali trasmesso dal « Servizio di coordinamento tecnico » di cui all'art. 62 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65, nonché la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 11911 del 10 novembre 1981;

Considerato che compete alla U.S.S.L. n. 11 la approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel succitato concorso riservato, nonché la dichiarazione delle vincitrici delle ex condotte mediche vacanti in provincia di Como;

Ritenuta la regolarità della graduatoria e degli atti relativi all'espletamento di codesto concorso riservato;

Preso atto che, a titolo consultivo, il dirigente coordinatore sanitario provvisorio ed il dirigente coordinatore amministrativo provvisorio si dichiarano favorevoli al provvedimento;

Il comitato unanime;

Delibera:

a) di approvare la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como, bandito con decreto del presidente della regione Lombardia n. 449 San/Co del 12 novembre 1980, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 29 gennaio 1980, n. 33:

1) Gargantini Maria . . . . . . punti 70,652
2) Pedrazzani Domenica . . . . . . » 57,680

b) di dichiarare le seguenti candidate vincitrici della ex condotta ostetrica o consorziale ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Gargantini Maria: comune di Merate;
Pedrazzani Domenica: consorzio ostetrico Bellagio-Lezzeno.

Como, addì 25 febbraio 1982

Il presidente della seduta: GIURA

Il segretario: CARUCCI

(2763)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN ISERNIA

Concorso ad un posto di aiuto medico presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » di Isernia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico presso il presidio ospedaliero « F. Veneziale » di Isernia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 31 luglio 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(406-bis/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumologia;

un posto di aiuto capo della sezione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(412/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 153 del 5 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 13 - Area livornese, in Livorno: Concorsi pubblici a posti di personale del ruolo tecnico.

Unità socio sanitaria locale n. 65 - Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, in Sesto San Giovanni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fisioterapista.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 8.

Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 1.

Campo di applicazione

In attesa che con successiva legge regionale, al personale dell'E.S.A.C., venga esteso lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo della regione Calabria, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio di detto personale sono disciplinati, in via provvisoria, dalle presenti norme.

Il trattamento economico normativo individuato dalle tabelle allegate alla presente legge decorre dal 30 dicembre 1978.

Art. 2.

Ruoli

Il personale dell'E.S.A.C. è inquadrato nei seguenti ruoli:

a) amministrativo, per i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili;

b) tecnico, per i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio;

c) professionale, per i dipendenti che svolgono funzioni che comportano, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi professionali; di tale esercizio i dipendenti appartenenti a detto ruolo rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Art. 3.

Qualifiche

I ruoli si articolano nelle seguenti qualifiche funzionali:

1) ruolo amministrativo: collaboratore, assistente, archivista-dattilografo, commesso;

2) ruolo tecnico: collaboratore tecnico, assistente tecnico, operatore tecnico, agente tecnico;

3) ruolo professionale: prima e seconda qualifica.

Per l'accesso a ciascun qualifica è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La prima qualifica del ruolo professionale è riservata ai dipendenti iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, scienze forestali, chimico, biologo, agronomo, geologo, avvocato, procuratore legale, veterinario e commercialista.

La seconda qualifica è riservata ai dipendenti iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, perito chimico e ragioniere.

Art. 4.

Dirigenza

La dirigenza è articolata in due livelli corrispondenti alle qualifiche di dirigente superiore e dirigente.

La nomina alla qualifica di « dirigente » è disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami, da bandire con periodicità annuale, al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di collaboratore, collaboratore tecnico in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le norme e le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento organico. Fra i titoli deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualità del servizio prestato.

Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte ed orali, ed eventualmente, di prove pratiche vertenti su materie professionali.

I funzionari risultati idonei in un concorso espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.

La qualifica di « dirigente superiore » è conferita a seguito di scrutinio per merito comparativo con periodicità semestrale. L'anzianità di servizio costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio.

Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.

Art. 5.

Trattamento economico e stato giuridico del direttore generale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore generale è quello spettante al dirigente generale « C » dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Regolamento organico

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'E.S.A.C., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà sottoporre all'approvazione del consiglio regionale la deliberazione del regolamento organico del personale dipendente.

La struttura organizzativa di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascuna unità organica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, dovrà, da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, essere proposta al consiglio regionale che l'approverà con propria legge.

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

Art. 7.

Qualifica di coordinamento e livelli differenziali di professionalità

Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalità, agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20 per cento della dotazione organica del personale dell'ente.

Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali ed alla organizzazione del lavoro, i contingenti, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.

Gli incarichi di coordinamento attribuibili al personale della prima qualifica professionale non possono superare l'8 per cento dei posti di organico del ruolo medesimo.

In sede di prima applicazione della presente legge il contingente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico a seconda qualifica professionale in misura pari al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico in misura pari al 20 per cento delle dotazioni delle rispettive qualifiche.

Art. 8.

Trattamento economico

Il trattamento economico di attività è costituito dai seguenti emolumenti:

stipendio;
tredicesima mensilità;
indennità integrativa speciale;
quote di aggiunta di famiglia;
compensi per lavoro straordinario;
compensi per turni lavorativi.

Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'ottanta per cento delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore e onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno quindici anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di tre anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attività prestata dagli appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del novanta per cento in parti uguali, tra i dipendenti che svolgono l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.

Art. 9.

Concorsi

Il personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria che sia in possesso rispettivamente di diploma di laurea, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di primo grado puo, a domanda, partecipare a pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistènte e assistente tecnico, di archivista dattilografo ed operatore tecnico, con la riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Stipendi

Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge e dalle ritenute erariali sono stabiliti sulla base dei parametri di cui alla tabella 1.

Lo stipendio mensile è pari ad un dodicesimo di quello annuo in godimento.

La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica — dirigenziale, amministrativa, tecnica e professionale — si determina secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio al 30 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui al primo comma sono maggiorati di L. 500.000 sino alla quinta classe e di L. 1.000.000, di L. 1.250.000 e di L. 1.500.000 rispettivamente per la sesta, settima e ottava classe.

Dopo il conseguimento della più elevata classe di stipendio della qualifica di appartenenza competono aumenti di stipendio al compimento di ciascun biennio di permanenza nella classe, pari al 2,50 per cento dell'importo della classe medesima sino al massimo di dieci.

Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalità, è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 23, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianità.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50 per cento, alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Art. 11.

Tredicesima mensilità

Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante a ciascun dipendente alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.

La tredicesima mensilità per l'anno 1978 resta acquisita in base al preesistente ordinamento.

Art. 12.

Quote aggiuntive di famiglia e indennità integrativa speciale

Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Art. 13.

Orario di lavoro settimanale

L'orario di lavoro è fissato in numero di quaranta ore settimanali ed è articolato con deliberazione del consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14.

Calcolo dello stipendio orario giornaliero

Lo stipendio orario è determinato dividendo quello annuo in godimento per 2.080.

Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 ed il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

Art. 15.

Maggiorazione dello stipendio per turni di lavoro

La maggiorazione dello stipendio orario per il lavoro eventualmente prestato secondo turni pomeridiani, notturni e festivi spettano nelle misure, con le modalità e i limiti di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Art. 16.

Compenso per lavoro straordinario

Il compenso per lavoro straordinario diurno è determinato maggiorando del quindici per cento il compenso orario ordinario calcolato dividendo per 2.080 l'ammontare dello stipendio annuo in godimento maggiorato della tredicesima mensilità e dell'importo mensile dell'indennità integrativa speciale ragguagliato ad anno.

Il compenso del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e festivo è calcolato maggiorando rispettivamente del quaranta per cento e del sessanta per cento quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

Il monte orario è stabilito in 250 ore annue per ogni dipendente.

Art. 17.

Trattamento di missione e di trasferimento

Al personale inviato in missione o trasferito di ufficio spetta il trattamento previsto dalle norme di cui agli allegati 3 e 4 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 ed all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica numero 509/1979.

Art. 18.

Indennità di anzianità

Al personale spetta all'atto della cessazione dal servizio un'indennità di anzianità a totale carico dell'ente pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'ente senza interruzione, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti.

Art. 19.

Ferie

Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla festività patronale.

A tal fine ogni giornata lavorativa è computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale.

Per le infermità insorte durante le ferie, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Art. 20.
Congedo straordinario

Oltre alle ferie, il personale ha diritto in ogni anno solare ai seguenti congedi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:

per matrimonio: quindici giorni;
per malattia: fino a trenta giorni;
per cure termali: fino a quindici giorni;
per partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni.

Il personale ha diritto altresì, ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.
Aspettative

Le aspettative per infermità e per motivi di famiglia sono disciplinate dalle norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 22.
Equo indennizzo

Al dipendente che contragga infermità per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dalla tabella di cui all'allegato 4 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, qualora abbia subito una menomazione permanente della integrità fisica non inferiore al quindici per cento, nonché il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituto specializzato o per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto a rivolgersi in base alle norme di legge o di regolamento.

Art. 23.
Commissione del personale

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere istituita la commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente e così composta:

dal direttore generale dell'ente;
da quattro dipendenti di livello dirigenziale più elevato in grado, compreso il dirigente dei servizi del personale nominato dal presidente dell'ente;
dal segretario nominato dal direttore generale dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale.

Per ciascun membro è previsto un supplente.

La durata della commissione è prevista in quattro anni.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e della utilizzazione dei resti.

Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il cinque per cento dei dipendenti aventi diritto al voto.

Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 24.
Commissione di disciplina

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere costituita la commissione di disciplina presieduta dal direttore generale così composta:

da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato, nominati dal presidente dell'ente;
dal segretario nominato dal direttore generale dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale.

Per ciascun membro è previsto un supplente; la durata della commissione è prevista in quattro anni.

L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata in conformità al disposto di cui all'articolo precedente, commi quinto e sesto.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il componente della commissione che, senza motivata giustificazione, non intervenga alle riunioni per di più di tre volte è dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.

Art. 25.
Diritti sindacali - Unità organiche
Assemblee e contributi sindacali

Ai dipendenti dell'ente si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10, 11, ai titoli secondo e terzo e agli articoli 28, 29, 30, 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, con gli adattamenti e le integrazioni previsti dalla presente legge.

Le unità organiche e funzionali, nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali, sono quelle previste e definite dall'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.

In materia di deleghe, di contributi sindacali e di assemblee si adottano le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 e 16 ottobre 1979, n. 509.

Art. 26.
Dirigenti sindacali - Congedi - Permessi

Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per la disciplina dei congedi, dei permessi e del trasferimento dei dirigenti sindacali si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.
Attribuzione delle qualifiche

Fermo restando l'inquadramento alla data del 1° gennaio 1971 ai sensi dell'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, con decorrenza dal 30 dicembre 1978, ai dipendenti dell'ente è attribuita la qualifica del nuovo ordinamento equiparata alla posizione ricoperta alla medesima data in base ad atti formali, sulla base delle annesse tabelle 2 e 3.

L'attribuzione delle qualifiche professionali viene effettuata a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei dipendenti che alla data del 30 dicembre 1978, in possesso dei requisiti specificati nell'art. 3, commi terzo e quarto della presente legge, esercitavano per conto dell'ente attività comportante l'assunzione di responsabilità professionale.

L'attribuzione delle qualifiche professionali al personale che abbia conseguito i requisiti di cui al comma precedente tra il 30 dicembre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbia espletato dalla data di acquisizione dei requisiti medesimi attività professionali è effettuata a far tempo dalla data di conseguimento dei requisiti stessi.

Art. 28.

Attribuzione dei livelli retributivi

Al personale immesso nelle qualifiche del presente ordinamento è conferita, agli effetti giuridici ed economici, a decorrere dal 30 dicembre 1978, la classe di stipendio della qualifica di attribuzione di importo pari o immediatamente inferiore a quello risultante dalla somma dei seguenti elementi secondo le modalità previste dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, per quanto attiene al calcolo del maturato economico:

a) retribuzione annua comprensiva degli emolumenti a carattere fisso e continuativo percepiti alla data del 29 dicembre 1978, in forza di provvedimenti legislativi o in base al regolamento organico del personale dell'Opera Sila, approvato con decreto interministeriale del 23 dicembre 1970, con esclusione della indennità integrativa speciale delle quote aggiuntive di famiglia, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario anche se forfetizzato e delle indennità di trasferta;

b) la somma dei seguenti elementi:

un importo di L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalità del personale dipendente;

un importo a titolo di riparamentazione professionale stabilito per le qualifiche di nuova attribuzione nelle seguenti misure:

1) commesso e agente tecnico	L. 65.000
2) archivista dattilografo e operatore tecnico .	» 120.000
3) assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale	» 180.000
4) collaboratore e collaboratore tecnico .	» 240.000
5) dirigente .	» 500.000
6) dirigente superiore e prima qualifica del ruolo professionale	» 600.000

un importo di L. 800 a titolo di valutazione dell'anzianità complessiva di servizio per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Qualora la somma degli elementi sopra indicati risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza è conferito tale stipendio. Ove risulti complessivamente superiore alla più elevata classe di stipendio sono attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50 per cento quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o, immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale accedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.

Per i dipendenti che dal 30 dicembre 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il passaggio ad una qualifica superiore si procede alla rideterminazione del trattamento economico secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio stesso e con decorrenza dalla data medesima.

Al personale in servizio al 30 dicembre 1978 immesso nelle qualifiche professionali competono le maggiorazioni di cui al quarto comma dell'art. 10 della presente legge.

Art. 29.

Norma di attuazione

Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro, straordinario, nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in quanto applicabile.

Art. 31.

Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i componenti capitoli di spesa, numeri 20, 21, 22, 24, 30, 31, 33 del bilancio di previsione dell'E.S.A.C. per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 marzo 1982

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

(2312)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 9.

Gestione dello stabilimento per la lavorazione del legno di Bovalino.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la Regione Calabria detta norme per assicurare una più organica ed economica gestione dell'opificio « Bricà » di Bovalino Marina trasferito dallo Stato alla Regione in forza del decreto ministeriale 30 aprile 1975 emanato ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La gestione di settore agricolo di prima lavorazione del legno dell'opificio Bricà di Bovalino è affidata, nelle ombre dell'emanazione della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, all'Azienda foreste demaniali regionale con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 10.

Art. 3.

La gestione del settore industriale della trasformazione del legno dell'opificio di Bovalino Marina è affidato con apposito capitolato-regolamento ad una società da costituirsi fra Enti pubblici, il comune di Bovalino e privati.

Lo statuto della società, stabilirà i criteri e le modalità della gestione e dovrà prevedere l'inclusione nel collegio dei sindaci revisori almeno un dirigente regionale nominato dall'assessorato competente ed uno nominato dall'amministrazione comunale di Bovalino.

Art. 4.

Per attuare i compiti di cui all'art. 2 si utilizza tutto il personale comunque attualmente in servizio nei ruoli e nelle qualifiche da ciascuno posseduti, previo inserimento di apposito ruolo regionale ad esaurimento a norma dell'art. 70 dello Statuto regionale, conservando quindi il rapporto di lavoro e mantenendo i benefici acquisiti.

Art. 5.

Agli operai comunque in servizio alla data del 30 dicembre 1980 ed ancora in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e che facciano esplicita richiesta di esodo anticipato volontario, entro due anni. dalla pubblicazione della presente legge, viene riconosciuto un abbuono fino a cinque anni della quiescenza.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la cui spesa ammonta a lire un miliardo, si farà fronte con lo stanziamento, che in sede di approvazione di bilancio, verrà opportunamente previsto sul cap. 1003101 del bilancio regionale per gli anni 1982 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 marzo 1982

DOMINIJANNI

(2313)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1982, n. **16**.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, istitutiva dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 23 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

1. Il comitato è composto, oltre che dal presidente, dai vice presidenti e da sei membri del consiglio di amministrazione.

2. I vice presidenti e due componenti del comitato esecutivo devono essere scelti tra i membri espressi dal consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 marzo 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale della seduta del* 4 *febbraio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*8 *marzo* 1982, *prot. n.* 22402/2890).

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1982, n. **17**.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 48: « Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981-83 ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 23 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La tabella *B* di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, è integrata dalla tabella *I* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, è sostituito dai seguenti commi:

« L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi regionali sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici se delegato, sentiti gli organi consuntivi regionali ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, modificata con legge regionale 18 dicembre 1979, n. 75 ».

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, con le seguenti modalità:

a) il 10% all'approvazione del progetto;

b) il 20% alla consegna dei lavori;

c) il 30% allo stato di avanzamento di almeno un terzo dei lavori sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

d) il 30% allo stato di avanzamento di almeno due terzi dei lavori sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

e) il rimanente a stati di avanzamento dei lavori successivi ai due terzi dell'opera.

Le quote di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) sono riferite agli importi dei singoli contratti d'appalto.

Per l'erogazione dei contributi relativi a tutti gli altri importi di progetto si applicano le procedure stabilite con deliberazione del consiglio regionale n. II/251 del 2 agosto 1976.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge vengono osservate le norme statali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 3.

Nelle tabelle *A*-2 *e B*-1 allegate alla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 20, sono cancellati gli importi riportati nella tabella 2, allegata alla presente legge, per gli enti e gli interventi nella stessa indicati.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, il limite di impegno di lire 3.880 milioni, già autorizzato dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, modificata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 20, è ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, di lire 456 milioni.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 77.

E' abrogato il n. 2 del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48.

Nella tabella *A* allegata alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 - provincia di Milano (città) - ospedale policlinico, è soppressa la dizione:

« Opere di ristrutturazione padiglione Granelli (2.500 milioni): concessione contributo al 6% integrativo di quello al 4% concesso dal Ministero dei LL.PP., per ammortamento annualità mutuo da contrarsi con C.DD.PP. 1.500 »

ed è sostituita dalla seguente:

« Opere di ristrutturazione ed adeguamento del padiglione Granelli 1.500 »

Art. 4.

La spesa di lire 100.000 milioni nel triennio 1981-83 autorizzata dall'art. 8, primo comma, punto 1), della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di interventi di edilizia ospedaliera, è incrementata di lire 78.845 milioni.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione del piano stralcio di cui al precedente art. 1, lettera *a*), la Regione eroga a favore degli enti ospedalieri indicati nelle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge, o a favore degli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni, contributi in capitale nei limiti degli importi indicati nelle tabelle medesime ».

Al finanziamento dell'onere di lire 78.845 milioni relativo alla maggior spesa disposta dal precedente comma si provvede:

per lire 24.512 milioni mediante impiego delle somme resesi disponibili nell'esercizio 1982 e 1983 in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3;

per lire 54.333 mediante impiego della assegnazione di lire 66.531 milioni disposta dal CIPE a favore della regione Lombardia con deliberazione in data 29 aprile-5 maggio 1981 sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1981, e già iscritta ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, con delibera della giunta regionale n. 9438, assunta il 21 luglio 1981 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 2.2.8.1.1.1353.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 marzo 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 4 *febbraio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *marzo* 1982, *prot.* 20902/3266).

(*Omissis*).

(2401)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821550)